



COMUNE DI MALEO

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

PARTE PRIMA

ART. 1

Denominazione ed oggetto

È costituito, presso la sede municipale di Maleo, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Maleo, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

ART. 2

Finalità

Il gruppo è apartitico, apolitico, aconfessionale, non ha scopo di lucro o di vantaggio personale ed ha esclusivamente finalità umanitarie.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 3

Ammissione al gruppo

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. L'ammissione al Gruppo Volontari è subordinata a:

- a) Autocertificazione di non aver subito o di non avere in corso condanne penali (certificazione soggetta al controllo presso il Casellario Giudiziario entro il termine previsto dalla legge)
- b) Presentazione certificato medico di sana e robusta costituzione che attesti l'idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere
- c) Attestato di frequenza ai corsi di Protezione Civile per cittadini organizzati dal Comune di Maleo o dalla Provincia di Lodi (ai sensi della Circolare della Regione Lombardia 2 agosto 1999 n° 45)
- d) I volontari ammessi, ma privi del titolo di cui al punto c), dovranno seguire al più presto un corso per il conseguimento dell'attestato

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile presso terzi ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 266/91 e del D.M. 14 febbraio 1992 o altri provvedimenti legislativi in materia.

I volontari non possono e non devono operare in alcun caso se non coperti da polizza assicurativa a norma di legge, stipulata dall'Amministrazione Comunale di Maleo.
L'accettazione del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale.

ART. 4
Distintivo

I volontari ammessi sono muniti di tesserino numerato di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Maleo; il tesserino è il solo segno di riconoscimento di chi opera come volontario.

PARTE SECONDA

ART. 5

Organizzazione del gruppo

Il sindaco è il responsabile unico del Gruppo. Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile di Maleo:

- L'Assemblea di Gruppo
- Il Consiglio di Gruppo
- Il Segretario
- Il Coordinatore ed il Vice – Coordinatore

a) L'Assemblea di Gruppo

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Maleo, si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Sindaco, del Coordinatore in carica, del Consiglio o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Essa provvede a:

- Nominare i componenti del Consiglio di Gruppo
- Formulare, al suo interno, la graduatoria nominativa da sottoporre al Sindaco il quale, sulla base della stessa, nominerà il Coordinatore ed il vice - Coordinatore
- Formulare indicazioni e proposte al Consiglio di Gruppo e collaborare con esso allo svolgimento delle attività
- Deliberare su eventuali questioni che vengano sottoposte al Consiglio di Gruppo

b) Il Consiglio di Gruppo

Il Consiglio è formato da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Volontari in misura di due consiglieri fino a dieci volontari ed un consigliere in più ogni dieci volontari fino ad un massimo di sei. Il Consiglio è composto da:

- Il Coordinatore, che lo presiede
- Il Vice – Coordinatore
- Da 2 (due) a 6 (sei) Consiglieri cui possono essere conferiti specifici incarichi
- Il Segretario

Il Consiglio di Gruppo cura ogni adempimento gestionale e organizzativo per il corretto funzionamento del gruppo, salve le competenze dell'Assemblea. Esso ha il compito di:

- Collaborare con il Comune alla realizzazione dei piani e dei programmi di Protezione Civile
- Organizzare l'attività del Gruppo d'intesa con il Comune
- Proporre le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per l'addestramento e l'equipaggiamento del Gruppo
- Tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili; esso è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure in accordo con i Consiglieri a date periodiche.

c) Il Segretario

Il Gruppo Volontari, in prima assemblea, provvede ad eleggere un Segretario con i seguenti compiti:

- Preparare la riunione dell'Assemblea di Gruppo
- Redigere i verbali delle riunioni
- Coadiuvare i responsabili del Gruppo Volontari
- Provvedere alla conduzione burocratica necessaria all'attività del Gruppo.

Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni, salvo quanto previsto al successivo Art. 6, ed è rieleggibile

d) Il Coordinatore ed il Vice – Coordinatore

Il Coordinatore ed il vice – Coordinatore sono nominati dal Sindaco, tra i membri del Gruppo, sulla base di una lista nominativa presentata dall'Assemblea di Gruppo. Il Coordinatore dà attuazione, con propri atti, alle decisioni del Consiglio di Gruppo e dell'Assemblea e ne garantisce l'unità interna; cura i rapporti tra le attività del Gruppo e l'Amministrazione Comunale e designa i rappresentanti del Gruppo presso gli uffici e/o i Comitati ove necessita la partecipazione del Gruppo. Dura in carica 3 (tre) anni, salvo quanto previsto al successivo Art.6, e può essere riconfermato. Il Coordinatore attua gli indirizzi e le decisioni dell'Amministrazione Comunale; il Gruppo può avere un ruolo propositivo e consultivo dell'Amministrazione

Il Coordinatore del Gruppo predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti attività:

- Garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al Gruppo
- Curare l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio
- Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile

Il vice - Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o di impedimento.

Le Cariche di Coordinatore e Vice Coordinatore sono incompatibili con incarichi elettivi ed amministrativi a livello comunale (Consigliere Comunale ed Assessore).

ART. 6

Dimissioni, sospensioni e inadempienza

In caso di dimissioni del Coordinatore o del Vice Coordinatore, il Sindaco provvede a nominare un sostituto in base ad un elenco di candidati approvato dall'Assemblea a maggioranza semplice.

In caso di dimissioni del Segretario, l'Assemblea provvede a nominare un nuovo segretario a maggioranza semplice

In caso di dimissioni di un consigliere eletto, il suo posto viene preso dal primo dei non eletti. Qualora non siano presenti candidati consiglieri non eletti, il Consigliere non viene sostituito. I compiti del consigliere dimesso viene ridistribuito all'interno del Consiglio.

La sospensione delle cariche è ammessa per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e va comunicata per iscritto al Consiglio. La relativa revoca della sospensione va comunicata di nuovo per iscritto.

La decadenza del Consiglio fa decadere automaticamente tutte le cariche.

Nel caso in cui la sospensione riguardi il Coordinatore il ruolo viene assunto dal Vice Coordinatore.

La sospensione del Vice Coordinatore non prevede surroghe. Il ruolo del segretario o di un consigliere, in caso di sospensione sono temporaneamente svolte dal Vice Coordinatore

L'inadempienza della carica è determinata dal Consiglio.

ART. 7

Ruolo del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'Art. 15 della L.225/92, è l'autorità comunale di Protezione Civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e nomina, fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il Gruppo stesso, per le attività di Protezione Civile.

ART.8

Compiti del Sindaco

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo Comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- Curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile, nonché mantenere aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile se esistente;
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile.

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento

PARTE TERZA

ART. 9

Il Volontario

Il volontario, per poter operare, deve frequentare un corso di base in materia di Protezione Civile, organizzato a cura del Comune o di altro ente sovracomunale, con le modalità esposte nella DGR 02/07/1999 n° 6/44003 pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n° 32 del 09/08/1999.

Compito del Volontario è quello di assolvere con scrupolo ed efficienza gli ordini impartiti nelle attività di studio, prevenzione, soccorso o formazione nella suddetta materia, nonché di rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Volontari.

- Ogni volontario è libero di decidere la consistenza del monte ore che intende mettere a disposizione del Gruppo
- Gli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile di Maleo sono tenuti a partecipare alle attività di studio, prevenzione e soccorso, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che sono chiamati a svolgere
- Gli appartenenti al Gruppo Comunale non possono svolgere, nelle vesti di Volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate
- Il comportamento del volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino – utente, al quale occorre rivolgersi con attenzione, cordialità, spirito di servizio
- Una volta iniziato un servizio, questo non deve essere mai abbandonato od interrotto dal volontario, se non su ordine del Capo Squadra o per gravi casi evidenti, comunque comunicati al Capo Squadra stesso.
- Il volontario non può in alcun modo e sotto alcuna forma accettare compensi dai beneficiari delle sue prestazioni

Il volontario non può svolgere nelle vesti di Volontario di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

ART. 10

Garanzie per il Volontario

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, purchè il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – saranno garantiti, nell'ambito delle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. Il mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato;

2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, pubblico o privato;
3. La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 Agosto 1991 n° 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimento legislativi in materia;
4. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in :
 - Spese di carburante per l'utilizzo degli automezzi, in conformità all'art. 10 del DPR n° 194/2001 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - Eventuali danni o perdite subite dalla attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
5. Ai datori di lavori pubblici o privati del volontari, che facciamo richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

ART. 11

Aspettativa, sospensione, espulsione

Il volontario ha diritto per motivi personali ad un periodo di aspettativa; tale periodo non comporta la perdita della qualifica di volontario, se non si protrae per più di un anno, salvo casi eccezionali vagliati personalmente dal Consiglio di Gruppo.

La perdita della qualifica di Volontario comunale di Protezione Civile avviene per:

- Dimissioni
- Evidente ed ingiustificata inattività
- Indegnità
- Uso improprio della tessera o dell'equipaggiamento in dotazione
- Revoca del patrocinio del Comune al Gruppo

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco sentito il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, in casi gravi, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del Volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile dal servizio specifico in corso .

ART. 12

Autonomie e compiti del Gruppo Volontari

Il Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile di Maleo ha la massima autonomia per la scelta degli incarichi che ciascun volontario ricopre all'interno del Gruppo stesso.

- Il gruppo opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi, ai sensi della Legge 225/92 e della Legge Regionale 16/2004.
- Il Gruppo è eventualmente suddiviso in squadre, composte da un minimo di quattro volontari; ogni squadra sceglie, al suo interno, un caposquadra
-
- I volontari possono, previa autorizzazione del Sindaco, promuovere ed organizzare iniziative utili a dare impulso all'attività sociale del Gruppo. Essi possono, altresì, potenziare tutti quei canali di propaganda ritenuti validi per il raggiungimento di una capillare informazione presso i cittadini, al fine di fare conoscere il Gruppo ed i suoi scopi

ART. 13

Equipaggiamento

L'Amministrazione Comunale di Maleo provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo Volontari e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa, a fornire l'equipaggiamento ai volontari. I volontari hanno in consegna l'uniforme e l'equipaggiamento da indossarsi per ogni attività e servizio di Protezione Civile, e ne sono responsabili. Divise ed equipaggiamento devono essere conservati con diligenza, senza portarvi modifiche personali, ed utilizzati solo in occasione di servizio. Nel momento in cui cessa la sua attività, qualunque ne sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente ai responsabili del Gruppo l'uniforme e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

I volontari hanno l'obbligo ed il dovere di usare con la massima cura il materiale loro affidato, segnalando per iscritto al Coordinatore eventuali deficienze o danneggiamenti. È compito del Coordinatore rappresentare tali segnalazioni a livello superiore.

PARTE QUARTA

ART. 14

Esercitazioni

I volontari partecipano alle esercitazioni che sono programmate dai competenti organi di Protezione Civile. Il volontario in addestramento ed in operazioni e servizi, ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori od azioni che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnica e/o professionale; tale comportamento non può essere oggetto di sanzioni disciplinari o di provvedimenti nei suoi confronti, né può pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo. I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia – Servizio protezione Civile, dalla provincia di Lodi , con il supporto di tecnici della Provincia o della Regione, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, o di altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni od Enti che siano ritenuti idonei alle attività proprie del Gruppo.

ART. 15

Attività

In generale, il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale in:

- Attività di previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio per le persone, le cose o l'ambiente e che interessino l'ambito territoriale del Comune di Maleo
- Attività di prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo di una moderna coscienza di protezione civile
- Attività di soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi ordinari e straordinari di Protezione Civile, al verificarsi di un qualsiasi evento considerato pericoloso per le cose o le persone ed inerente al territorio del Comune di Maleo
- Attività di superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscono la ripresa
- Nel caso di attivazioni di Enti deputati alla gestione dell'Emergenza , le attività sopra riportate potranno essere anche svolte al di fuori del territorio comunale di Maleo.

ART. 16

Attività in emergenza

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno a persone, beni o l'ambiente e che, per loro natura, devono essere fronteggiate con interventi straordinari, il Gruppo può essere allertato e convocato direttamente dal Sindaco.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. In questa fase, è responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile e ne assume pertanto le funzioni direttive ai sensi dell'articolo 15 comma 3 legge 225/92. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Maleo, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, e degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti e pertanto copre la dipendenza operativa anche in eventuali interventi fuori territorio comunale.

ART. 17

Modifiche al regolamento

L'Assemblea di Gruppo, a maggioranza semplice, può proporre al Sindaco la richiesta di modifica del presente regolamento, al fine di tenerlo aggiornato all'evolversi delle attività ed alle trasformazioni che potranno intervenire nell'organizzazione nazionale.

Il Sindaco, dopo aver accertato la validità della richiesta, nei modi e nei tempi opportuni sottopone all'organo comunale competente per legge le proposte di modifica per l'acquisizione del parere favorevole

ART. 18

Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio ad avvenuta pubblicazione ed esecutività della Deliberazione consiliare che lo approva.